



---

## Ecotassa per il conferimento rifiuti a discarica. Incrementi dal 1° gennaio 2017 introdotti dalla L.R. 16/2015

La L.R. 16/2015, art. 7 introduce novità e incrementi circa il tributo speciale per il deposito rifiuti in discarica. In particolare, oltre alle nuove aliquote per i rifiuti urbani e per i rifiuti pericolosi, si è intervenuti sulle aliquote per i rifiuti speciali non pericolosi, che fino all'anno 2016 erano espresse come:

- tributo per i rifiuti speciali, compresi i sovralli da trattamento rifiuti, urbani e speciali: 10,33 €/t
- tributo per rifiuti speciali a discariche ex 2B : 6,20 €/t

e che nell'anno 2017 sono espresse come:

- tributo per rifiuti speciali e decadenti dal trattamento di rifiuti speciali: 11,00 €/t
- tributo per rifiuti speciali decadenti da rifiuti urbani: 15,00 €/t

È quindi introdotta una nuova articolazione, che comporta un complessivo incremento delle aliquote rispetto a quelle in vigore fino al 2016.

Il Legislatore Nazionale si è espresso a proposito dell'aumento dei tributi locali, tramite la legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 42, dispone che "42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;  
... omissis ..."

La richiamata Legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 26, come modificato, dispone a sua volta che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. ... omissis"

Le variazioni di aliquota e l'introduzione di nuove aliquote, che comportano un aumento della "pressione fiscale" rispetto a quella del 2015, sono quindi sospese per tutto l'anno 2017. Tale conclusione è confermata anche dalle posizioni recentemente assunte da altre regioni, quali, ad esempio, Lombardia e Toscana.

In aggiunta a quanto sopra, è utile richiamare la Risoluzione n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 marzo 2016, riferita alla previgente sospensione per l'anno 2016 ora estesa al 2017, la quale dispone che "... omissis ... ogni disposizione contenuta nelle deliberazioni degli enti locali che determini nella sostanza un aumento della pressione tributaria deve ritenersi inefficace per l'anno 2016 ... omissis ...".

Considerato quindi che:

- la sospensione per l'anno 2016 disposta dall'articolo 1, comma 26, della Legge 208/2015, come modificata dalla Legge 232/2016, viene estesa all'anno 2017;
- la risoluzione 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 22 marzo 2016 sospende l'efficacia anche delle diverse articolazioni tariffarie che comportino un aumento della pressione tributaria;
- la ridefinizione delle aliquote prevista dalla L.R. 16/2015, art. 7, comporta un aumento sostanziale della pressione tributaria, essendo le nuove aliquote più elevate delle precedenti

Tutto ciò premesso la scrivente Associazione ritiene che la sospensione per l'anno 2017 delle novità introdotte dalla L.R. 16/2015, art. 7 sia un obbligo di legge e chiede a Codesta Regione di esprimersi al più presto nel merito.

01/02/2017